

*Poteri rappresentativi e ideali "repubblicani"
nella Ginevra riformata*

Mario Turchetti

dans

*Ideali repubblicani in età
moderna*, a cura di Fiorella
De Michelis Pintacuda e
Gianni Francioni, Pisa,
Edizioni Ets, 2002

1. *Premessa: ideali repubblicani e repubblicanesimo*

Non sono pochi gli storici secondo i quali parlare di repubblicanesimo per il secolo del Rinascimento e della Riforma potrebbe sollevare qualche perplessità.

È noto che ancora negli anni 1960 era abbastanza raro sentir parlare di repubblicanesimo negli studi del pensiero politico. In quegli anni, ci furono i primi sentori di un movimento che veniva dai ricercatori anglosassoni, specialmente statunitensi, che si erano messi alla ricerca di nuove vie per chiarire un problema di vecchia data, ma non per questo meno complesso, delle radici ideologiche della formazione degli Stati Uniti, poi sviluppatesi nel dibattito sul liberalismo individualistico e repubblicano. Le indagini nel passato ideologico della Vecchia Europa hanno condotto al repubblicanesimo civile dell'umanesimo, tipico del Rinascimento italiano, ma non unicamente. Autori come Baron, Pocock, Skinner, hanno fornito ampio materiale riguardante lo sviluppo delle idee repubblicane nei governi delle città italiane del Rinascimento, la nascita delle idee d'indipendenza nelle Province Unite dei Paesi Bassi, lo sviluppo degli ideali repubblicani nelle rivoluzioni inglesi del Seicento. Questi ideali hanno fornito le basi, da un lato, alla concezione della monarchia costituzionale inglese e, dall'altro, al progetto di federazione statunitense in virtù dell'equilibrio degli organi rappresentativi. La tradizione repubblicana così formata si è espressa come ideologia antiaristocratica e antimonarchica durante la Rivoluzione francese, dando luogo al dibattito liberalismo/democrazia lungo l'Ottocento. Una linea di lettura, una linea di sviluppo storico, una chiave interpretativa di tutta la storia moderna e magari contemporanea: una scoperta straordinaria, forse troppo ottimistica¹. Il dibattito

¹ Vedi in proposito le riserve metodologiche espresse a suo tempo da C. VASOLI, «The

odierno che pone il «repubblicanesimo» (col suo più gagliardo paladino Philip Pettit)² quasi in posizione di antagonismo rispetto al «liberalismo filosofico», è ricchissimo di stimoli culturali; il problema è di sapere in che modo si intende «recuperare» alla tradizione repubblicana i plausibili «predecessori» di questa.

Per quanto ci riguarda, ritengo che lo storico debba poter indagare nel passato l'origine e la formazione delle idee e delle teorie odierne, a condizione però di rispettare le fonti, gli autori e i testi, perfino nell'uso della loro terminologia, guardandosi bene dal forzarne l'interpretazione allo scopo di dimostrare a tutti i costi la fondatezza della sua tesi preconcepita.

1.2. Precauzioni metodologiche per uno studio sugli organi rappresentativi nel Cinquecento

Cercare delle idee «repubblicane» nella letteratura del Cinquecento può essere storicamente interessante, purché si sappia distinguere con chiarezza ciò che si intende per «idea repubblicana» oggi, e ciò che intendevano gli uomini del Cinquecento. È questo il motivo per cui, al fine di evitare le insidie di una ricerca «a tesi», ho preferito orientarmi verso lo studio di temi e istituzioni che erano realmente presenti nel Cinquecento e che, se si vuole, costituiranno il fondamento del futuro repubblicanesimo: gli organi rappresentativi. Le assemblee cittadine, i consigli comunali, i parlamenti, gli stati generali, sono gli elementi costitutivi del sistema repubblicano che si svilupperà a partire dalla seconda metà del Settecento. Di essi sono convinto che si possa fare la storia indagando nella prima età moderna, il Cinquecento, ma anche più indietro nel tempo.

Machiavellian Moment: a Study in a History and Ideology, «Journal of Modern History», XLIX, 1977, 4, pp. 661-70; R. PECCHIOLI, *Dal mito di Venezia all'ideologia americana: itinerari e modelli della storiografia sul repubblicanesimo dell'età moderna*, Venezia 1983, e altri, che Pocock considera «des réponses marxisantes à mon travail», nell'«Avant-propos de l'auteur pour l'édition française» del suo *Le moment machiavélien. La pensée politique florentine et la tradition républicaine atlantique*, Paris 1997.

² Cfr. PH. PETTIT, *Republicanism. A Theory of Freedom and Government*, Oxford 1977; ID., *Republicanism*, in R.E. GOODIN-PH. PETTIT (eds.), *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, Oxford 1993. Cfr. anche D. TARANTO, *La repubblica presa sul serio. Note sull'utopismo italiano tra Cinque e Seicento*, «Filosofia politica», XII, 1998, 1, pp. 21-36. Riguardo a Ginevra, cfr. L. KIRK, *Genevan Republicanism*, in D. WOOTTON (ed.), *Republicanism, Liberty, and Commercial Society, 1649-1776*, Stanford (Cal.) 1994, pp. 270-309.

La scelta del soggetto di indagine è dunque la prima precauzione. La seconda concerne la terminologia. Il rispetto dei linguaggi politici è una condizione indispensabile alla comprensione dei concetti e delle teorie. Un'attenzione particolare deve essere prestata alle parole-chiave, specie quelle che sono rimaste le stesse e che noi utilizziamo normalmente: repubblica, popolo, democrazia, sovranità, libertà, etc. Occorre evitare l'insidia di credere che il significato che noi diamo a quelle parole sia identico o molto somigliante a quello che si dava loro quattro secoli or sono. Pochi esempi, che attingo dalla realtà cinquecentesca di Ginevra, possono bastare per entrare nel tema³.

Popolo. Il popolo non è «la populace» né «le bas peuple». Nella Ginevra del XVI secolo, il popolo che si riunisce nel Consiglio Generale è formato dai cittadini e dai borghesi della città: gli abitanti maschi che possiedono beni o che hanno un giro di affari sufficiente per essere iscritti nel libro dei borghesi, «le livre des bourgeois»⁴. Lo statuto di cittadino è molto ristretto: esso può essere applicato solo a un nativo della città nato da genitori che sono «borghesi» da almeno due generazioni. Gli immigrati possono entrare a far parte della borghesia in particolari circostanze, avendo chiesto e ottenuto il diritto di borghesia, e pagato una cifra cospicua. Ai cittadini sono riservate le cariche pubbliche. Essi hanno il dovere di accettare l'esercizio di una carica di interesse pubblico, anche se non sempre remunerativa.

Democrazia. Calvino e Beza e gli altri responsabili della cosa pubblica si esprimono nei termini più negativi contro la democrazia, o governo della moltitudine: essa equivale all'anarchia. Nella Ginevra del Cinquecento, non sono ammessi a votare né le donne né gli abitanti che non siano borghesi o cittadini, né tanto meno il cosiddetto

³ Cfr. *Histoire de Genève*, publ. par la Société d'Histoire et d'Archéologie de Genève, 2 voll., Genève 1951-56; E.W. MONTER, *Calvin's Geneva*, New York 1967; L. BINZ, *Brève histoire de Genève*, Genève 1981; *Encyclopédie de Genève*, sous la direction de C. Santschi, 10 voll., Genève 1982-94; H. FAZY, *Les Constitutions de la République de Genève. Étude historique*, Genève 1890; L. MICHEL, *Les institutions municipales de Genève au XV^e siècle*, Genève 1912; P. DUPARC, *Le comté de Genève, IX^e-XV^e siècles*, Genève 1938; J.-F. BERGIER, *Genève et l'économie européenne de la Renaissance*, Paris 1963; L. BINZ-J. ÉMERY-C. SANTSCHI, *Le diocèse de Genève. L'archidiocèse de Vienne en Dauphiné*, in *Helvetia Sacra*, sect. I, «Archidiocèse et diocèses», vol. III, Berne 1980; C. LAPAYRE et al. (éd.), *Libertés, franchises, immunités, us et coutumes de la ville de Genève, 1387-1987*, Genève 1987; L. MOTTU-WEBER, *Genève au siècle de la Réforme. Économie et Refuge*, Genève-Paris 1987; B. ROTH-LOCHNER, *Messieurs de la Justice et leur greffe*, Genève 1992.

⁴ *Le livre des bourgeois de l'ancienne république de Genève*, éd. A.L. Covellet, Genève 1897.

«menu peuple». Eppure nella visione dei contemporanei non si tratta di un'aristocrazia pura, né di una democrazia in senso stretto. Siamo in presenza d'un «estat populaire», come l'avrebbe definito Bodin, perché è il «popolo» che partecipa alle assemblee del Consiglio Generale e che elegge i suoi rappresentanti. Se noi chiamassimo questo sistema «antidemocratico», commetteremmo un anacronismo. Il termine «democrazia» deve ancora viaggiare nel tempo e nella mente degli uomini per due secoli e mezzo perché possa corrispondere alla nozione che ne abbiamo noi oggi.

Libertà. La nozione di libertà equivale a privilegio, franchigia, esenzione, come alla fine del Medioevo. Essa è di pertinenza del diritto pubblico. L'idea delle libertà individuali è lontana, come è ancora più lontana quella delle libertà soggettive. Ginevra è città «libera» dell'impero in quanto gode di esenzioni e di privilegi concessi dall'autorità somma dell'imperatore. Per fortuna, questi è lontano, e la città provvede alla propria amministrazione, dapprima sotto l'autorità del principe-vescovo, poi da «signoria» indipendente.

*Repubblica*⁵. Non ha un significato univoco; certo, non il significato che acquisterà nel Settecento e che si affermerà nell'Ottocento. Gli storici che a partire dal Settecento scrivono la storia della Ginevra del Cinquecento tendono a designarla come una repubblica, cosa che diviene ovvia già con A.-P.-J. Pictet de Serget nel 1845 (*Genève, origine et développement de cette république de ses lois de ses moeurs et de son industrie*), e che sembra scontata ai nostri giorni secondo William Monter⁶, Louis Binz⁷, Catherine Santschi⁸ e Alfred

Dufour⁹. Ma le cose non stanno così. Nel Cinquecento Ginevra non è e non si chiama «république»; ed è sintomatico che neppure i Ginevrini dell'epoca hanno cercato di darle questo titolo. Bisogna allora – come dice Thomas Maissen – porsi non la questione se Ginevra «meritasse» la qualifica di repubblica (come la intendiamo noi), ma la domanda seguente: perché i Ginevrini del Cinquecento non si sono preoccupati di designare la loro città col nome di «république»? La risposta è politica e giuridica insieme. A quell'epoca Ginevra è in cerca di un fondamento per la sua agognata indipendenza dal principe-vescovo e dal duca di Savoia (la parola «sovranità» non è ancora di moda negli anni 1530). Ma il potere viene dall'alto, viene dall'imperatore, non dal basso, non dal popolo. Lo statuto di «repubblica» non ha alcun fondamento giuridico (ecco il problema da approfondire). Secondo il diritto pubblico del XVI secolo e nella realtà giuridica del mondo elvetico, la città è fiera di essere «une ville libre d'Empire», con i suoi privilegi e le sue franchigie. Pensiamo alla lettera ufficiale di Carlo V dell'8 agosto 1540¹⁰, che esorta all'obbedienza e alla perseveranza «i nostri onorevoli sindaci, consoli, cittadini imperiali della nostra città [*civitas*] di Ginevra, fedeli al sacro impero»; pensiamo all'aquila imperiale che si staglia sullo stemma ginevrino già nel Quattrocento, e che è rimasta con poche varianti fino ai giorni nostri¹¹. Bisognerà aspettare il 3 luglio 1602, poco prima dell'Escalade, perché Enrico IV si rivolga ai «nos treschers et bons amys les Syndics et conseil de la Republique de Geneve»¹². È forse la prima volta che si usa ufficialmente questo appellativo. Ciò non implica che allora si desse alla parola «repubblica»¹³ il significato – auspicato dai teorici odierni del repubblicanesimo – di sistema di governo «democratico» rappresentativo.

⁵ È utile rammentare in proposito la celebre definizione di Bodin nel secondo dei suoi *Six livres de la République* (I ed. 1576): «République est un droit gouvernement de plusieurs mesnages, et de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine. C'est l'un des points que j'ay traité en cest oeuvre, commençant par la famille, et continuant par ordre à la souveraineté, discourant de chacun membre de la République à sçavoir du Prince souverain, et de toutes sortes de Républiques: puis du Senat, des Officiers et le droit gouvernement selon les loix de nature. C'est pourquoy les anciens appelloyent République, une société d'hommes assemblés, pour bien et heureusement vivre: laquelle définition toutesfois a plus qu'il ne faut d'une part, et moins d'une autre: car les trois poincts principaux y manquent, c'est a sçavoir, la famille, la souveraineté, et ce qui est commun en une République» (*République*, II, 2; Paris 1986, vol. II, p. 40).

⁶ *Calvin's Geneva*, cit., p. 72.

⁷ *Brève histoire de Genève*, cit., p. 27.

⁸ *Encyclopédie de Genève*, vol. IV, *Les institutions politiques, judiciaires et militaires*, Genève 1985, p. 86.

⁹ *Histoire de Genève*, Paris 1997, pp. 44-47.

¹⁰ J.-A. GAUTIER, *Histoire de Genève des origines à l'année 1691*, vol. III, *De l'année 1536 à l'année 1556*, Genève 1898, pp. 94-95.

¹¹ Cfr. L. BINZ, *Brève histoire de Genève*, cit., p. 20.

¹² Ringrazio il dottor Thomas Maissen per avermi amichevolmente comunicato il testo della sua conferenza, *Vers la république souveraine: Genève et les confédérés entre le droit public occidental et le droit impérial*, ora in «Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève», 29, 1999, pp. 3-28.

¹³ Non si dimentichi il titolo ereditario – curioso per noi, ma non per i contemporanei – che Alessandro de' Medici si vide conferire nel 1532: «Duca della Repubblica Fiorentina». Le repubbliche del Rinascimento sono generalmente delle repubbliche aristocratiche, perlopiù oligarchiche.

2. Ginevra prima e dopo Calvino

La città e il territorio di Ginevra hanno una storia che da un lato è comune a parecchie città libere del Sacro Romano Impero, da un altro è particolare, e si può dire unica, per il ruolo svolto nell'epoca moderna.

2.1. Ginevra e i suoi privilegi di città «libera». Il principe-vescovo e il conte

All'inizio del XVI secolo, Ginevra è una città «libera» – nel senso medievale, come si è detto – ossia indipendente e, nel contempo, sotto la sovranità del suo vescovo. Le due cose non sono in contraddizione, in quanto la città gode di un certo numero di libertà o privilegi o franchigie, che sono registrati in un testo fondamentale: la raccolta delle *Libertés et franchises* concesse nel 1387 dal vescovo Adhémar Fabri, di cui diremo fra poco. Il vescovo è un vassallo diretto dell'imperatore, gode dell'«immediatezza imperiale», ossia è dipendente in linea diretta dall'imperatore che è il suo *suzerain* (signore feudatario superiore in linea gerarchica; la parola *suzerain* non c'è in italiano, e non corrisponde a sovrano). Come principe dell'impero, il vescovo di Ginevra è investito dei diritti di *régales*, o *droits régaliens*: l'amministrazione, la giustizia, il diritto di battere moneta, altri diritti feudali, come riscuotere pedaggi, esigere le *corvées*, etc. Per sapere quali fossero all'origine i diritti del vescovo principe, bisogna risalire al XII secolo, al Trattato di Seyssel del 1124, il primo a definire i limiti del principato vescovile in relazione al conte di Genevois, all'epoca Aimone I. Già allora i rapporti tra i due principi, il vescovo di Genève e il conte di Genevois, sono tesi e difficili, in ragione anche della frammentarietà giurisdizionale del territorio circostante Ginevra e di tutta la diocesi. Dopo la guerra feudale tra il conte di Genevois (Amedeo II) e il conte di Savoia (Amedeo V), con il trattato d'Asti del 1290, il vescovo (Guillaume de Conflans) deve cedere a quest'ultimo in feudo la carica di visdomino (*vidomnat*). Dettaglio importante perché in virtù di questa carica la casa di Savoia deteneva un potere giudiziario nella città di Ginevra. Infatti, quella di vicedomino è una carica ereditaria, che equivale al potere di un giudice in materia civile, e in materia penale per i delitti minori; esso è giudice d'istruzione e accusatore (diremmo pubblico ministero) per i delitti minori, ma è

competente della sicurezza pubblica e dell'amministrazione. Il conte di Savoia delega uno dei suoi cavalieri, che in qualità di visdomino o vicedomino è luogotenente del vescovo. Il conte di Savoia diventava così vassallo del vescovo.

2.2. Il Comune

Intorno agli stessi anni, un terzo potere si va formando: il comune. Come in altre città dell'epoca, la formazione dei comuni è collegata alla rinascita economica, alla ripresa del grande commercio con l'Oriente, agli scambi sul Continente sempre più differenziati, al sorgere dell'industria, tessile in particolare. L'economia chiusa, caratteristica del Medioevo, si apre a nuovi orizzonti. Con essi sorgono nuove esigenze per i mercanti, i commercianti, i battellieri, gli artigiani, che installatisi nei quartieri periferici della città, i *faubourgs*, diventano gli abitanti dei borghi, i *burgenses*, i borghesi. A Ginevra vi è una fiera importantissima che orienta gran parte del mercato continentale verso la città del Lemano. Per condurre i loro affari, i mercanti hanno bisogno di garanzie, di sicurezza, di diritti, in concorrenza o anche in contrasto con i diritti dei possidenti terrieri feudali. Essi si associano dunque al fine di difendere i propri diritti e assicurarsi una presenza stabile nell'amministrazione civile, finanziaria e giuridica della città. Si verifica insomma ciò che avviene o è già avvenuto in altre città dell'Italia, delle Fiandre, della Francia, e altrove, dove le città cercano una via di emancipazione amministrativa rispetto alla tutela feudale del signore della città.

Anche se tardivo, il movimento comunale a Ginevra raggiunge dei risultati durevoli e significativi forse più che altrove. Il comune cerca come può di trarre vantaggi dalla competizione fra il vescovo e il conte di Savoia, alleandosi all'uno o all'altro secondo le circostanze. Nel 1285, i cittadini stringono un patto con il conte Amedeo V di Savoia, sottomettendosi alla sua giurisdizione, ma ottenendo il diritto di formare una comunità insolita: essi hanno eletto dei rettori, fabbricato un sigillo, tenuto le chiavi della città, imposto delle tasse. Insomma essi hanno esercitato una parte dei diritti che appartengono al vescovo. Questi arriva a un compromesso, dissolvendo il comune ma lasciando alcuni diritti minori ai cittadini, come la custodia delle chiavi e alcune funzioni di ordine pubblico. Siamo sempre alla fine del XIII secolo, al momento del Trattato d'Asti del 1293. Più violenti sono,

all'inizio del XIV secolo, i contrasti fra il vescovo e i cittadini, che si appoggiano ancora al conte di Savoia. Con la sentenza arbitrale del 28 febbraio 1309, i cittadini riconoscono la signoria del vescovo, ma ottengono di poter nominare dei *syndics* come procuratori, fedeli al vescovo, col compito di difendere alcune prerogative dei borghesi, che da quel momento formano un corpo solidale.

Il potere rappresentativo comincia il suo lungo percorso.

Le relazioni cambiano verso la metà del XIV secolo, quando il conte di Savoia, dopo aver acquisito il Faucigny e il Paese di Gex prossimi a Ginevra, ottiene dall'imperatore Carlo IV il vicariato imperiale su alcuni vescovadi, fra cui quello di Ginevra. Ciò gli dà il diritto di ricevere l'appello delle sentenze giudiziarie. Diffidando del conte, i cittadini si appoggiano allora all'autorità del vescovo, da cui nel 1364 ottengono il diritto di eleggere dei *syndics*, e il potere di esercitare la giurisdizione penale per delega vescovile.

Nel 1387, Adhémar Fabri, vescovo di Ginevra dal 1385 al 1388, accetta di mettere per iscritto le franchigie e le libertà della città, in un documento di grande importanza.

2.3. 1378. Le «Franchises» del vescovo Adhémar Fabri

Il documento, gelosamente conservato dai ginevrini, attesta l'esistenza di organi rappresentativi nel comune¹⁴. I cittadini eleggono quattro *syndics* (lascio tale e quale questa parola che, a rigor di termini, dovrebbe tradursi con rappresentanti o procuratori). Per incarico del vescovo, i cittadini mantengono l'ordine pubblico ed esercitano alcune funzioni giudiziarie, come quella di assistere il visdomino nelle inchieste penali. I cittadini godono dei diritti urbani in materia di testamenti, di successioni, di commercio, di mercati, di polizia, etc. Essi non possono essere convocati a comparire davanti a corti giudiziarie esterne o straniere. La *Charte* è un codice di diritto consuetudinario, che tutti i funzionari vescovili dovranno impegnarsi a rispettare sotto giuramento al momento della loro assunzione.

Nel 1444, con la ratifica del conte di Savoia Amedeo VIII, divenuto

¹⁴ *Libertés et franchises, immunités, us et coutumes de la Cité de Genève, promulgués par l'évêque Adhémar Fabri, le 22 mai 1387, et confirmés par le pape Félix V, le 22 mai 1444*, texte original et traduction en vieux français par M. Montyon, publ. par É. Mallet, Genève 1843; il testo si può leggere anche in *Les sources du droit du canton de Genève*, éd. E. Rivoire-V. van Berchem, Arau 1927-35, 4 voll., I, pp. 190-237.

papa col nome di Felice V e poi amministratore di Ginevra, le *Franchises* diventano un testo "costituzionale", per così dire (vado cauto nell'uso di questo aggettivo), che dice molto sui progressi degli organi comunali. La comunità è formata da semplici abitanti (*incolae*), da cittadini e borghesi legati da un patto giurato (*cives et burgenses jurati*, in senso giuridico e religioso), da nobili e da ecclesiastici. Certo, per fare parte della comunità e godere dei pieni diritti bisogna essere ricevuti fra i membri della borghesia. La più antica lettera di ammissione è del 1339.

Gli organi rappresentativi si concretizzano nella istituzione dei consigli cittadini, a cominciare dal Consiglio Generale, per analogia con le assemblee regionali (*Landsgemeinde*) dei cantoni primitivi delle leghe svizzere. Tutti i cittadini e i borghesi, al suono delle campane e delle trombe, sono convocati due volte l'anno a recarsi al Consiglio Generale che si riunisce nella chiesa di San Pietro. In febbraio, i cittadini eleggono i quattro *syndics*. Le funzioni del Consiglio Generale sono importanti, anche se restano imprecisate. Famoso è il consiglio del 23 febbraio 1420, quando i 622 cittadini riuniti si oppongono a che il vescovo (Jean de Rochetaillée) ceda la sovranità sulla città al duca di Savoia (ancora Amedeo VIII) che ne fa richiesta. I cittadini sottoscrivono un accordo in piena regola, secondo cui si impegnano a proteggere i diritti del vescovo e dei suoi successori in cambio dell'impegno da parte di quest'ultimo di non vendere né cambiare lo statuto della città senza il consenso dei cittadini. Questi ottengono il diritto di difendere i propri diritti, le *Franchises*, e dunque di partecipare all'esercizio della sovranità vescovile.

L'emancipazione politica di Ginevra si costruiva a poco a poco.

I quattro *syndics*, procuratori e amministratori, sono eletti dal Consiglio Generale per un anno. All'inizio del XV secolo, con l'aumentare delle responsabilità e degli impegni, essi ricorrono a un certo numero di consiglieri, per lo più giuristi, tra 12 e 20, che si riuniscono ogni giorno. Questa commissione di consiglieri diventa un consiglio ordinario, le cui deliberazioni sono verbalizzate a partire dal 1409. Esso è coadiuvato, per un certo periodo, da un Consiglio dei Cinquanta. Di fatto, è il Consiglio ordinario con i *syndics* ad occuparsi della gestione di tutti gli affari della città, dalla regolamentazione dei costumi alla manutenzione delle strade, dalla riscossione delle tasse all'amministrazione della giustizia, che è la prerogativa più importante ai fini della sovranità, esercitata in parte per delega vescovile. In

accordo, talvolta in concorrenza, col visdomino, i *syndics* assistono alle procedure penali, decidono se bisogna applicare la tortura, e emettono sentenze che vanno dalla fustigazione all'amputazione di un membro fino alla pena di morte per impiccagione. Ciò rappresenta un altissimo potere giudiziario, che non raggiunge tuttavia quello del vescovo che, solo, può avocare a sé le cause, conservando il diritto di graziare il condannato.

Agli albori del XVI secolo, Ginevra è una delle numerose «città libere» del Sacro Romano Impero. Il vescovo è il suo principe, ma i cittadini godono di una relativa autonomia comunale. Il duca di Savoia soggiorna saltuariamente nella città con la sua corte brillante, che seduce l'aristocrazia cittadina ed è generalmente ben accolta dalla popolazione. Questa conta circa 12.000 abitanti compresi i sobborghi fuori le mura e le campagne circostanti. Con la sua fiera e i suoi mercati, essa è una delle più prospere piazze commerciali del centro Europa. Anche se l'economia è in regresso, la vitalità del comune si mantiene a buoni livelli grazie ad una vigile amministrazione.

2.4. 1541-43. Calvino legislatore

Le tensioni e le crisi politiche dei primi decenni del secolo sono determinate dal desiderio del duca, Carlo III, di fare di Ginevra la capitale dei suoi possedimenti. I cittadini vi si oppongono, perché sanno che passare sotto la sovranità dei Savoia significherebbe perdere le autonomie locali e rinunciare alle *franchises*, per le quali i loro antenati hanno lottato. Questi timori sono tanto più giustificati in quanto il seggio vescovile è ormai da tempo occupato in successione da un rampollo di casa Savoia, o comunque da persone che sono sottoposte alla sua influenza. È questo il caso di Pierre de la Baume, gran signore bressano, vescovo di Ginevra nel 1523, che non è più capace o disposto a difendere i propri diritti sulla città, minacciati dal duca. Rimasti da soli a difendere le autonomie comunali, i *syndics* e i consigli della città si rivolgono ai loro vicini e alleati, i ricchi e potenti cantoni di Friburgo e di Berna soprattutto. Con questi, Ginevra sottoscrive delle alleanze sotto forma di *combourgeoisies*, garantendosi mutua assistenza militare e finanziaria in caso di pericolo: nel 1519 con Friburgo, nel 1526 con Berna e di nuovo con Friburgo, negli anni in cui si fa più tesa la relazione col duca.

Nel quadro di questa lotta per l'indipendenza sia dal vescovo che

dal duca, si inserisce il passaggio di Ginevra alla Riforma, che si opera sotto l'influsso e con l'aiuto dei Bernesi già riformati dal 1527, anche se non sono da escludere fattori religiosi ed "evangelici". La conversione è graduale. Dapprima, nel 1533, il Consiglio dei Duecento dà prova di una certa tolleranza, concedendo la libertà di coscienza: «que nulz ne soit osé ny ardys parler contre les saintz sacrements de l'esglise, mais en ceste chose soit chescung laissé en sa liberté selon sa conscience, sans soy reprocher l'ung à l'autre, soit ecclesiastique ou laïct, chose que soit»¹⁵. Poi, il 10 agosto 1535, il Consiglio sospende la messa, la cui celebrazione sarà proibita a partire dal 5 dicembre. Il Consiglio Generale ratifica la decisione nel 1536. Nel frattempo, si sono prodotti avvenimenti decisivi.

Nel 1534, a motivo dell'assenza prolungata del vescovo, apertamente schieratosi coi Savoia, i cittadini dichiarano vacante il seggio episcopale, assumendone alcune delle prerogative sovrane: battere moneta col loro sigillo, rimpiazzare i funzionari del vescovo con i propri, anettere alla città dei territori di proprietà vescovile. Ginevra si espone così alla reazione del duca, che ha adesso un motivo legittimo per attaccarla al fine di ristabilirvi il principe legale. Ma fra il 1534 e il 1536, durante la lotta fra la città e il duca di Savoia, questi ha altri problemi da affrontare come la guerra da un lato con Berna, che riesce a strappargli i paesi di Vaud e di Gex, dall'altro con la Francia, che invade la Savoia. Alla fine dei conflitti, Ginevra si ritrova circondata non più dalla Savoia, ma dai territori divenuti bernesi e francesi. Ecco che nel 1536, il 21 maggio, il Consiglio di Ginevra giura solennemente di voler vivere «secondo il Vangelo e la parola di Dio»¹⁶. In quello stesso 1536, un francese ventisettenne varcava le porte della città col suo manoscritto, *Istituzione della religione cristiana*. Giovanni Calvino, dopo le vicissitudini della espulsione dalla città e del suo richiamo (22 ottobre 1540) da parte del Consiglio, resterà a Ginevra fino alla morte, nel 1564.

¹⁵ «Article de paix», 30 mars 1533, in *Les sources du droit*, cit., vol. II, p. 542. Si noti, da me evidenziata in corsivo, una delle primissime apparizioni dell'espressione vicina a "libertà di coscienza". Sulla condizione degli ecclesiastici cattolici nei primi anni della Riforma, cfr. lo studio di G. CAHIER-BUCELLI, *Dans l'ombre de la Réforme. Les membres de l'ancien clergé demeurés à Genève (1536-1558)*, «Bulletin de la société d'histoire et d'archéologie de Genève», 18, 1987, pp. 367-90.

¹⁶ *Les sources du droit*, cit., vol. II, p. xxx. Cfr. A. DUFOUR, *Genève, de l'indépendance à la Réforme*, in *1536, Quelle Réforme?*, Genève 1986, pp. 37 sgg.

Se la città è riuscita a superare gli ostacoli tanto difficili, è stato grazie alla elevata qualità civile degli organi rappresentativi di cui si è dotata nel corso di circa due secoli. Nonostante i seri attriti interni, tra la fazione che detesta Calvino e il gruppo maggioritario che lo sostiene, i cittadini sono d'accordo sulla necessità di precisare gli statuti delle sue istituzioni per conferire loro un assetto giuridico stabile. Calvino riceve l'incarico di fondare e organizzare la Chiesa di Ginevra, di definire la dottrina riformata e di coordinare la disciplina ecclesiastica. Conoscendo le competenze giuridiche del teologo, i magistrati della città ricorrono a Calvino anche per dare stabile assetto alla legislazione civile e amministrativa. Calvino consacra due anni di lavoro, tra il 1541 e il 1543, a definire gli statuti giuridici dei diversi e numerosi funzionari e organi della città. Che egli sia stato il solo legislatore o il collaboratore di una *équipe* di legislatori, non è un problema che dobbiamo affrontare¹⁷. Certo, la sua opera legislativa è di grande importanza per la stabilità e per lo sviluppo dei poteri rappresentativi della città-stato. L'attività legislativa si concentra su tre aspetti della vita cittadina, ecclesiastico, giuridico e amministrativo. Per lo storico, gli editti e le ordinanze promulgati sono di grande interesse, non tanto per la loro novità, dato che gran parte delle istituzioni esistono già, ma perché adesso vengono specificate con la massima precisione le modalità delle elezioni, le prerogative dei magistrati e degli alti funzionari, gli *officiers*, le mansioni e gli incarichi dei diversi organi comunali, etc. Siamo in presenza della codificazione di una completa organizzazione municipale fondata su poteri rappresentativi. Ribadisco, Ginevra a quest'epoca non è una *république* – mi dispiace contraddire la maggior parte degli storici –, almeno non ancora; essa è una città, una *ville*. Le autorità la designano: «seigneurie», oppure «notre ville et territoire».

2.5. 1541. Ordinanze ecclesiastiche¹⁸: ministri, anziani, dottori e diaconi. Il Concistoro e la Compagnia dei Pastori

Approvate dal Consiglio Generale il 20 novembre 1541, le *Ordinanze ecclesiastiche* stabiliscono la *police ecclésiastique*, la dottrina, la

¹⁷ Robert M. Kingdon ritiene di sí nel suo studio, *Calvin's contribution to representative government*, in PH. MACK-M.C. JACOB (eds.), *Political and Culture in Early Modern Europe. Essays in Honor of H.G. Koenigsberger*, Cambridge 1987, pp. 183-98.

¹⁸ Cfr. *Les sources du droit*, cit., vol. II, pp. 377-90.

disciplina e l'organizzazione. Vi sono quattro ordini di cariche: i pastori, i dottori, gli anziani e i diaconi. Chi ha il diritto di eleggere e d'istituire i pastori o ministri? Imitando l'uso della Chiesa antica – e supponendo l'esistenza di ministri già in carica, com'era di fatto –, gli stessi ministri eleggono dapprima colui che dovrà occupare la carica di nuovo ministro. Essi ne comunicano il nome alla Signoria e poi lo presentano al Piccolo Consiglio. È il Piccolo Consiglio che, trovando il ministro designato degno dell'incarico, lo presenta al popolo, cioè ai fedeli della parrocchia, affinché il ministro «sia ricevuto col consenso comune [par consentement commun] dalla compagnia dei fedeli»¹⁹. Una volta eletto, il ministro pronuncia il giuramento davanti alla Signoria («qu'il ayt à jurer es mains de la Seigneurie»). Il numero dei ministri in città si eleva a 8, di cui 3 sono coadiutori. Il carattere rappresentativo risalta dalla scelta dei pastori, fatta da un consiglio elettivo e confermata dal consenso popolare. Il ministro eletto, destinato alle funzioni pastorali, è un impiegato della *seigneurie*, cioè del Piccolo Consiglio. Egli deve dare prova di meritare la carica di cui è investito, pena la destituzione, conducendo una vita irrepreensibile sia nei costumi che nella dottrina. Le penalità possono essere gravi, secondo la decisione del Concistoro²⁰, al quale appartiene «la première inquisition» dei delitti contro la dottrina e i costumi – successivamente sarà la Compagnia ad essere competente in materia –; invece per i delitti d'ordine civile e penale è competente la Seigneurie.

I dottori vegliano sulla purezza della dottrina della Chiesa, e sull'insegnamento della religione secondo la parola di Dio. Nessuno può essere investito di questa carica, se non è stato cooptato dai ministri, i quali devono prima sottoporre la loro scelta all'approvazione della Seigneurie. I dottori assumono il loro incarico con l'accordo del Piccolo Consiglio. Essi sono al servizio della comunità che provvede al loro mantenimento. Il loro numero può variare. Fra qualche anno, il nucleo dei dottori costituirà l'Accademia di Ginevra, la futura Università.

Il terzo ordine di cariche è quello degli anziani, che devono vegliare sui costumi di tutti, forestieri, abitanti e cittadini, e in caso di «vita disordinata», farne rapporto al Concistoro, il quale ne farà «les corrections fraternelles» nei casi meno gravi. Gli anziani sono scelti fra i membri irrepreensibili par «bonne et honeste vie» appartenenti ai con-

¹⁹ Ivi, p. 387.

²⁰ Ivi, p. 380.

sigli: 2 dal Consiglio Stretto, 4 dal Consiglio dei Sessanta e 6 da quello dei Duecento. Essi sono nominati dal Consiglio Stretto sentito il parere dei ministri. Essi si dedicano al servizio pubblico e non ricevono paghe supplementari. Si tratta di eletti fra gli eletti, che rappresentano i cittadini-modello della Seigneurie, ai quali l'incarico è confermato di anno in anno. È tuttavia consigliabile di non cambiarli spesso, scrive il legislatore. Essi sono, insieme ai ministri, membri del Concistoro.

Il quarto ordine è costituito dai diaconi, che si occupano della gestione del patrimonio ecclesiastico per opere di carità. Ripartiti in procuratori e ospedalieri, essi gestiscono i beni destinati ad assistere i poveri, le elemosine, i lasciti, le rendite per curare i malati negli ospedali, etc. Le elezioni si svolgono nello stesso modo di quelle previste per gli anziani, ossia con l'intervento del Consiglio della città dopo una consultazione con i ministri. Essi formano un altro organo rappresentativo della città.

Particolarmente importante è il ruolo del Concistoro, composto di 6 ministri e dei 12 anziani. Esso veglia sui costumi e non può infliggere che pene spirituali: «che i ministri non abbiano alcuna giurisdizione civile e che facciano uso solo della spada spirituale della parola di Dio, come lo ordina san Paolo; e che con questo Concistoro non si deroghi in nulla all'autorità della Signoria in materia di giustizia ordinaria, affinché il potere civile rimanga integro»²¹. Tuttavia, pene come la scomunica e il deferimento al Consiglio possono portare conseguenze gravi sul piano civile e penale²². La presidenza del Concistoro è riservata al *syndic* che è stato scelto dal Piccolo Consiglio, ma ciò non implica che in esso la preponderanza sia laica. Anzi, Calvino cerca subito, con l'editto del 10 novembre 1543 (sulle chiese di campagna), poi con gli editti d'aprile e di settembre 1546 (sulla proibizione del gioco di carte e di dadi, della frequentazione delle taverne e del teatro, etc.), di estendere la competenza e la giurisdizione dei mini-

²¹ Ivi, p. 390.

²² Cfr. W. MONTER, *The Consistory of Geneva*, «Bibliothèque d'humanisme et renaissance», 38, 1976, pp. 467-84; la reputazione del Concistoro è entrata nella leggenda già nel XVIII secolo: cfr. D'ALEMBERT, «Genève», in *Encyclopédie*: «Parmi les protestants, consistoire, conseil ou assemblée qui est composé de ministres et des anciens des églises. Le consistoire, établi pour veiller sur les moeurs, n'inflige que des peines spirituelles [...] Qu'est-ce que sévir de la part du consistoire? C'est excommunier et (=ou) déferer au conseil». Cfr. lo stesso articolo nell'edizione censurata dell'*Encyclopédie* pubblicata a Ginevra nel 1779, vol. XV, p. 966.

stri, divenuti veri e propri censori.

In seguito alle lotte interne degli anni '40 (affari Ameaux, Favre-Perrin, Ami Perrin) e della metà degli anni '50 (Serveto condannato al rogo, Berthelier decapitato, Perrin e Vandel condannati per contumacia), nel 1556, il Concistoro è investito d'un potere giudiziario esteso al diritto di citare i testimoni e di condurre le inchieste senza passare attraverso il Consiglio. Il numero dei membri aumenta. Dal 1560, gli anziani sono reclutati non soltanto tra i membri dei Consigli ma fra tutti i cittadini; la loro elezione non sarà più riservata al Piccolo Consiglio, ma sarà sanzionata dal Consiglio Generale. Il *syndic* non avrà più la prerogativa della presidenza, e dovrà lasciare dietro la porta il bastone del comando, emblema del potere civile²³. Se è vero, come dice Eugène Choisy²⁴, che non si può parlare di una teocrazia in senso stretto, si può affermare però che a partire dalla fine degli anni '50 Ginevra è una sorta di città-chiesa²⁵. E l'organo che permette a Calvino di esercitare la sua influenza fin dentro le case dei privati per scrutarne la vita religiosa e le idee (tramite le visite parrocchiali, già sperimentate con successo dall'Inquisizione romana), è il Concistoro.

La presenza nel Concistoro dei ministri e degli anziani, ossia di membri eletti dai consigli, mostra che questo organo costituisce anch'esso, in principio, un corpo rappresentativo, ma in misura minore di altri corpi.

Il Concistoro²⁶ non va confuso con la Compagnia dei pastori²⁷, il cui compito è limitato alle questioni che riguardano la disciplina ecclesiastica, l'elezione dei pastori, l'attribuzione delle parrocchie ai singoli ministri, gli affari religiosi interni ed esterni con le altre Chiese, etc. La Compagnia non ha competenza, se non indirettamente, attraverso il Concistoro, nelle questioni dei costumi e della vita civile. Essa è diretta dal moderatore, eletto annualmente dai ministri dietro approvazione del Consiglio, anche se Calvino ricoprì questa carica a vita, e Beza a lungo, fino al 1580. Il moderatore rappresenta la Compagnia nel Consiglio. Essa è un organo rappresentativo in quanto i

²³ Cfr. P. MESNARD, *L'essor de la philosophie politique au XVI^e siècle*, Paris 1936, pp. 304-06.

²⁴ *La théocratie à Genève au temps de Calvin*, Genève 1897, pp. 255-62.

²⁵ G. GOYAU, *Une Ville-Eglise, Genève*, Paris 1919.

²⁶ Cfr. *Registres du Consistoire au temps de Calvin*, vol. I, éd. T.A. Lambert-I. Watt, dir. R.M. Kingdon, Genève 1966.

²⁷ *Dei Registres de la Compagnie des Pasteurs* sono pubblicati a tutt'oggi 12 volumi, Genève 1962-95, comprendenti gli anni 1546-1616.

suoi membri sono eletti e investiti del loro incarico con l'approvazione del Consiglio.

2.6. 1542. *Editto del Luogotenente di Giustizia*²⁸

Il giudice inferiore, *lieutenant*, è eletto per un anno insieme a 4 assistenti. Egli svolge le funzioni di magistrato incaricato dell'attività giudiziaria nelle cause di piccola entità, civili e penali. Nelle cause importanti, competenti sono i membri del Piccolo Consiglio coi 4 *syndics*, che possono affidare al giudice inferiore il processo delle cause penali, riservandosi di emettere la sentenza. La corte di giustizia ha luogo tre volte la settimana, secondo degli orari ben precisati. Il giudice è coadiuvato da due segretari, che restano in carica tre anni. Quanto agli assistenti, per assicurare la continuità dell'attività giudiziaria, due di essi rimangono in carica per il secondo anno, in modo che ogni anno se ne eleggono due nuovi, che sostituiscono i due rimasti in servizio durante due anni. Un sistema di rotazione intelligente, che assicura la trasmissione delle competenze e la conoscenza dei *dossiers* nella continuità, considerato che il nuovo giudice, che cambia ogni anno, non può essere a conoscenza delle cause già iniziate ma ancora pendenti.

2.7. 1543. *Ordonnances sur les offices et officiers*²⁹

Lo studio del carattere rappresentativo delle istituzioni diventa ancora più interessante nelle *Ordonnances sur les offices et officiers*, che potremmo tradurre come «Ordinamenti sulle cariche e sui loro titolari». Essi mostrano che i diversi Consigli rispettano un ordine gerarchico, come si vede nelle procedure elettorali. I quattro *syndics* sono eletti ogni anno, e non possono essere subito rieletti per l'anno successivo, mentre i membri, eletti anch'essi ogni anno, possono essere rieletti. Ogni anno, il martedì che segue la «Purification» (2 febbraio) si riunisce il Piccolo Consiglio. Gli elettori si impegnano sotto giuramento, senza cedere a favoritismi, ma avendo come unico scopo il bene pubblico, a nominare persone degne e idonee a mantenere l'onore di Dio, a governare il popolo con giustizia e a conservare la

²⁸ Cfr. *Les sources du droit*, cit., vol. II, pp. 394-408 (12 novembre 1542).

²⁹ *Ibid.*, vol. II, pp. 409-34 (28 gennaio 1543).

libertà della città³⁰. Ciascun membro nomina quattro cittadini davanti ai *syndics* uscenti e ai segretari. Il venerdì successivo ha luogo il Consiglio dei Duecento, dove si pronunciano otto nomi fra quelli scelti dal Piccolo Consiglio. Si passa poi all'elezione di otto persone scelte, sia fra quelle proposte dal Piccolo Consiglio, che fra altre, di modo che «l'elezione del Piccolo Consiglio sia come un preavviso [*advertisement*], senza portare pregiudizio ai Duecento sulla libertà d'eleggere». Questo accorgimento rivela la volontà di scoraggiare i giochi elettorali per assicurare la massima libertà nella scelta dei candidati. La domenica successiva, è il Consiglio Generale a riunirsi, affinché sia il popolo a eleggere quattro fra gli otto candidati presentati dal Consiglio dei Duecento. Il popolo li elegge «giacché essi sono di suo gradimento («moyennant qu'il les ait agreables»), ma egli ha «la libertà di rifiutarli tutti o in parte». Il popolo, ossia la maggioranza («la plus grand voix»), deve in ogni caso avere l'ultima parola («nul ne soit receu qui n'ait esté approuvé du peuple»). Questo principio conferisce il carattere precipuo di rappresentatività alle elezioni.

Rispetto al sistema precedente, va osservato che le nuove disposizioni riducevano la partecipazione popolare al governo, in quanto non era più il Consiglio Generale ad eleggere direttamente i *syndics*, che gli venivano adesso proposti dal Piccolo Consiglio³¹.

Dopo l'elezione dei *syndics* si passa all'elezione del Piccolo Consiglio. I nuovi eletti riuniscono il Consiglio dei Duecento, dove ciascuno esprime il suo parere su chi può restare o essere sostituito fra i membri del Piccolo Consiglio. In questa fase, le deliberazioni sono segrete. Il Piccolo Consiglio nuovamente eletto, provvede a eleggere o a confermare i membri del Consiglio dei Sessanta e poi quelli del Consiglio dei Duecento. Come si vede, la valenza democratica si riduce notevolmente: il Piccolo Consiglio elegge il Consiglio dei Duecento, il quale a sua volta elegge il Piccolo. In tal modo, gli accorgimenti «democratici» volti a ridurre i giochi elettorali erano in parte vanificati da questa specie di rotazione.

I funzionari sono eletti dai *syndics* secondo le modalità d'uso, sempre con l'accordo del Piccolo Consiglio o *Conseil Estroit*: così per il tesoriere (tre anni), il capitano generale (perpetuo), i segretari, i notai, etc. Più importante è l'elezione del procuratore generale (un anno,

³⁰ *Ibid.*, p. 409.

³¹ Cfr. P. MESNARD, *L'essor de la philosophie politique*, cit., p. 303.

rinnovabile), che deve assistere il giudice (*lieutenant*) durante i dibattimenti in tribunale e vegliare agli interessi della città («au bien et profit de la Ville et à la conservation de l'estat publique»). Gli ordinamenti precisano le mansioni dei *syndics*, specialmente del primo (in ordine di anzianità) che ha più responsabilità, come presidente delle cause di «secondo appello o supremo». Tutti e quattro sono giudici di tutte le cause penali e, uno alla volta, emettono la sentenza. A proposito del procuratore generale, si può fare l'osservazione inversa a quella fatta poc'anzi: egli parla a nome del popolo nel Consiglio Generale, rivestendo un ruolo simile ai Tribuni del popolo romani; qui sta il segno di un organo altamente democratico.

Si noti che il numero dei membri di ciascun consiglio è inversamente proporzionale alla sua importanza: più è grande, meno è importante. L'importanza incide anche sulla periodicità delle riunioni: una volta l'anno il Consiglio Generale, occasionalmente il consiglio dei Duecento e quello dei Sessanta, tre volte alla settimana il Piccolo Consiglio.

3. *Essenza rappresentativa delle istituzioni ginevrine, laiche ed ecclesiastiche*

I legislatori, Calvino in testa, non hanno inventato di sana pianta le istituzioni di cui descrivono i compiti e i limiti nei minimi particolari. Essi hanno in parte rinnovato istituti già operanti, e in parte creato nuove cariche per conferire efficacia e dare garanzie all'insieme dell'organizzazione ecclesiastica e civile della *Seigneurie*.

3.1. *Tradizione e novità*

La carica più importante, quella dei 4 *syndics*, era prevista nelle *Franchises* del 1387, articolo 23: «les citoyens, bourgeois et jurés de la ville pourront constituer, créer, faire et ordonner chaque année quatre d'entre eux en qualité de procureurs et syndics de la ville, auxquels quatre ils accorderont plein et entier pouvoir». Il carattere rappresentativo si trovava già in questa, come in altre istituzioni, ciò che cambia è l'estensione del potere, che diventa pieno e intero a tutti gli effetti.

Prendiamo la carica del visdomino. Le sue funzioni sono descritte

nell'articolo 1 delle *Franchises* del 1387. Esse somigliano solo in parte a quelle del *lieutenant* descritte nelle *Ordonnances* del 1541. Le differenze più importanti si notano al livello della rappresentatività; nel XIV secolo, è il vescovo che nomina il visdomino, e che in ultima istanza è giudice nelle cause civili e penali. La partecipazione dei cittadini, dei *syndics* che li rappresentano, nelle cause civili è ben presente nel testo di Adhémar Fabri agli articoli 11-14, che affida le cause penali dei malfattori laici ai cittadini e, in particolare, ai loro procuratori, i *syndics*. L'articolo 12 dice: «la competenza e il giudizio [*la connaissance et la sentence*] di questi delinquenti sono e devono essere di pertinenza di quei cittadini che agiscono in nome nostro e di nessun altro». La gravità o l'alleggerimento delle condanne riguardanti i laici non potrà essere decisa «senza il consenso, il consiglio e la volontà espressa dei cittadini» (art. 14). Ma il vescovo si riserva la facoltà di avocare à sé le cause, e di decidere in ultima istanza.

Importa osservare, da un lato, che i cittadini di Ginevra gestivano una porzione non piccola della sovranità del vescovo nell'amministrazione della giustizia, e dall'altro, che il vescovo conservava il potere supremo. Con la nuova normativa del 1541, questo stesso potere passa al Piccolo Consiglio che diventa a sua volta giudice in ultima istanza. La differenza sta nel fatto che il vescovo agiva secondo la sua volontà e non occupava una carica elettiva col consenso della comunità, perché la sua nomina dipendeva dalla volontà del Papa, certamente, ma anche da quella di un'altra autorità personale, come quella del duca di Savoia, almeno negli ultimi tempi. Invece, il Piccolo Consiglio diventa un organo elettivo – sebbene in un circolo ristretto –, che è essenzialmente rappresentativo della cittadinanza (non della comunità) ginevrina.

Bisogna anche fare riferimento alle istituzioni analoghe che esistono nelle altre «città libere» d'Europa, e in particolare in quelle che hanno in comune con Ginevra il fatto di essere passate alla Riforma. Calvino ha potuto osservare alcune delle istituzioni di Basilea e di Strasburgo, e cercare di farle adattare e applicare a Ginevra: così per il diaconato³², per esempio. L'esistenza dei diversi consigli cittadini e la loro gerarchia è l'elemento forse più comune a un gran numero

³² Cfr. R.M. KINGDON, *Calvin's Ideas about the Diaconate: Social or Theological*, in C. LINDBERG (ed.), *Piety, Politics and Ethics: Reformation Studies in Honour of George Wolfgang Forell*, Kirksville Mo. 1984, pp. 167-80; cfr. E.A. MCKEE, *J. Calvin on the Diaconate and Liturgical Almsgiving*, Geneva 1984.

delle città principali dei cantoni svizzeri e delle regioni, talvolta piccoli Stati, d'Europa.

Comunque sia, ciò che interessa qui mettere in evidenza è il carattere rappresentativo delle istituzioni ginevrine, carattere che può definirsi come la differenza essenziale e qualificante tra le antiche *Franchises* e le nuove *Ordonnances*.

3.2. Elezioni annuali e modalità. Un capo, ma per un solo anno

La forma e la procedura delle elezioni sono importanti per capire l'impegno dei singoli elettori, l'onestà della loro scelta, il desiderio di affidare gli incarichi ai cittadini più degni, e, insomma, il rigore che sta alla base della volontà dei singoli. Il rigore va sottolineato, perché senza la comprensione di esso non sarebbe possibile capire le scelte politiche in momenti critici, né l'esito di alcuni celebri processi; capire lo spirito della città, per così dire.

Prendiamo il testo che precisa l'impegno, sotto giuramento, dei membri del Piccolo Consiglio al momento dell'elezione del luogotenente, cioè del giudice. Dopo che il primo *syndic* ha esortato la Compagnia alla preghiera, tutti pronunciano il giuramento secondo la forma seguente:

Noi promettiamo e giuriamo davanti a Dio di eleggere e nominare a questa carica coloro che noi pensiamo essere capaci e idonei, sia per mantenere l'onore di Dio in questa città che per rendere giustizia a ciascuno, senza fare preferenze [*sans fouler l'ung pour porter l'autre*]; e che nella elezione noi avremo rispetto del bene pubblico e non di qualche interesse particolare dettato dall'odio o dal favoritismo. Che Dio sia testimone di questa promessa, perché ne sia giudice se noi facciamo il contrario³³.

Per assicurare l'imparzialità della scelta, il Piccolo Consiglio nomina dapprima due persone, che vengono presentate al Consiglio dei Duecento, il quale può nominare uno dei due candidati prescelti, o può scegliere un terzo, in modo che «la prima elezione sia come un preavviso, senza portare pregiudizio alla libertà della seconda». Non è tutto. Il prescelto viene poi presentato al Consiglio Generale «per sapere se il popolo lo gradisce [*le aura agreable*]». Se il popolo lo accetta, l'elezione è compiuta. Se il popolo lo rifiuta, si procede a una nuova elezione secondo le stesse modalità. Ciò affinché «nessuno

³³ *Les sources du droit*, cit., vol. II, p. 394.

ricopra la carica che non è confermata e approvata dal popolo o dalla maggioranza («par la plus grand voix»). Un sistema del tutto analogo è quello seguito per la nomina dei *syndics*. Ora, è difficile immaginare una procedura che dia più garanzie di rappresentatività per una carica così fondamentale come quella di giudice e di *syndic*. Tralascio il giuramento del giudice e dei *syndics* al momento di assumere la carica, essendo simile a quelli pronunciati in altri paesi.

3.3. Collegialità e responsabilità (necessità di rendere conto dell'operato)

La collegialità è un altro fattore di novità nelle *Ordonnances* del 1541-43. Non che essa fosse del tutto assente nelle *Franchises*. Ma essa era limitata agli organi municipali e pressoché assente nelle cariche dipendenti direttamente dal vescovo che, essendo un principe, esercitava il suo potere da monarca. Adesso la collegialità è il principio senza eccezioni, un vero principio che anima tutte le istituzioni comunali. Certo il potere rimane gerarchico, ma il capo più potente, il primo *syndic*, non è il solo gestore dell'autorità suprema, perché ha dei colleghi, gli altri 3 *syndics*. Inoltre, tutti i *syndics* esercitano la carica per un tempo limitato, dato che non rimangono in carica che un solo anno. Il sistema è fatto per scoraggiare ogni velleità di stabilire un potere assoluto, e tanto meno una dittatura, anche perché tutte le decisioni vitali sono sempre prese dopo aver consultato «Messieurs de Genève». Si salva così la rappresentatività nelle deliberazioni.

Un'osservazione analoga si può fare a proposito del potere ecclesiastico che amministra la Compagnia dei Pastori. Il moderatore, cioè il presidente, è eletto annualmente e settimanalmente³⁴. I casi di Calvino e di Beza sono eccezionali, perché – come si è ricordato – il primo ha conservato la carica di moderatore per tutta la vita, e il secondo per sedici anni. Può ciò giustificare gli epiteti di cui li gravarono gli avversari, di «vescovo di Ginevra» o di «Jupiter Lemanicus»? Si può riconoscere che essi hanno potuto imporre la loro opinione alla Compagnia, o influenzarla in modo durevole, ma non si può sostenere che essi abbiano fatto altrettanto riguardo alla Città; quando lo hanno fatto, e relativamente a quei periodi, si può parlare di teocrazia

³⁴ O. LABARTHE, *En marge de l'édition des Registres de la Compagnie des Pasteurs de Genève: le changement du mode de président de la Compagnie, 1578-1580*, «Revue d'histoire ecclésiastique suisse», 67, 1972, pp. 160-86.

ginevrina³⁵, nel senso che gli interessi o le soluzioni dei problemi dello Stato coincisero, in quei momenti, o sembrarono coincidere, con quelli della Chiesa (se mi è concesso di usare i termini di "Stato" e "Chiesa" in modo largo, e forse improprio). Ma il carattere forse più pregnante della teocrazia è da cercare nella pratica che avevano i pastori della Compagnia, i quali presentavano le loro rimostranze nel Consiglio Generale, a mo' dei profeti dell'Antico Testamento. In questi interventi, essi parlavano a nome del popolo, e a nome di Dio.

Rimane il fatto che il sistema elettivo dei pastori (carica a tempo indeterminato) e dei consiglieri (carica annuale, in linea di principio) tende a escludere o, quanto meno, diminuire gli abusi delle cariche, se consideriamo che i funzionari laici ed ecclesiastici devono rendere conto del loro operato. Qualora essi non diano soddisfazione alle autorità, queste hanno il diritto di rinviarli e licenziarli. Ciò accadde perfino a Calvino nel 1538.

3.4. Carattere unico del sistema ginevrino: Chiesa e Stato

L'appartenenza alla borghesia è ereditaria. Soltanto ai borghesi o ai cittadini è consentito di candidarsi alle elezioni municipali. Ma, come osserva Robert Kingdon, le cariche pubbliche non sono ereditarie; ad esse non si accede per diritto di nascita; esse non si possono comprare. La negazione di questi tre abusi – ereditarietà delle cariche, nepotismo, venalità degli uffici – fa risaltare la differenza fra questo sistema e un sistema monarchico sul tipo di quello francese.

Una differenza simile si ritrova nell'amministrazione della Chiesa. I candidati al ministero ecclesiastico devono sottoporsi a prove severe riguardo alla loro condotta di vita, alla loro ortodossia dottrinale, alla capacità di esporre la Parola, e alla lealtà e fedeltà nei confronti degli interessi civili della città, dunque al Piccolo Consiglio. Inoltre devono dare prova del loro talento di predicatori quanto all'elocuzione e insomma al timbro della voce. L'insieme di queste prove rendeva ardua l'ammissione nel corpo pastorale; ogni tentativo di corruzione sarebbe stato impensabile; niente simonia, niente nepotismo. Ecco un altro modo di evitare gli abusi che rendeva la Chiesa ginevrina differente dalla Chiesa cattolica in generale, e gallicana in particolare (è ovvio che le eccezioni di un buon uso nella attribuzione delle cariche sacer-

dotali e vescovili non mancavano nella Chiesa romana; ma era più l'eccezione che non la regola). Nella Ginevra riformata, il numero di requisiti, come la conoscenza del greco e dell'ebraico, e le difficoltà delle prove cui dovevano sottoporsi i candidati, spiegano perché in gran parte furono gli stranieri immigrati a occupare le cariche di ministro della Chiesa.

La questione dell'immigrazione, secondo Kingdon, conduce a un'altra osservazione. I pastori sono quasi tutti stranieri, la maggior parte vengono dalla Francia, qualcuno dai cantoni svizzeri. Al tempo di Calvino, specie a partire dagli anni 1550, si nota una certa apertura agli immigrati, che apporta un cambiamento notevole alla compagine etnica della città, cosa che disapprovano alcuni nativi più legati alle tradizioni cittadine. L'accesso dei pastori stranieri alle cariche ecclesiastiche e talvolta alla borghesia, favorisce per analogia l'accesso di un certo numero di stranieri laici alla borghesia (150 entrano nel 1555; 186 fra il 1555 e il 1557). I requisiti sono molti, ma non si tratta solo di pagare. Le autorità comprendono quanto sia importante per l'economia della città favorire l'arrivo e la permanenza di operatori economici, di investitori intraprendenti nei mestieri, come nell'industria tessile, di avvocati, di costruttori, etc. L'ingresso di stranieri nella borghesia porta notevoli cambiamenti nella gestione politica della città, perché i nuovi cittadini entrano nei consigli e partecipano alle delibere comunali.

Il mito di Ginevra trova qui alcuni dei suoi motivi fondatori³⁶.

La crisi politica della metà degli anni '50 e il trionfo di Calvino, sostenuto dai nuovi arrivati contro i cosiddetti «libertini» (nome usurpato, storicamente parlando), consolidano il potere ecclesiastico e favoriscono il definitivo impianto della Riforma a Ginevra e nel mondo di lingua francese. Il sistema «teocratico» che si instaura, almeno per un certo periodo, rende unica la situazione di Ginevra anche nei confronti delle altre città importanti della confederazione passate alla Riforma, come Zurigo e Berna. Berna vede di cattivo occhio la preponderanza di Calvino nel governo della città, esercitata attraverso il Concistoro. A Berna, il Concistoro si occupa solo di questioni matrimoniali. A Ginevra, il Concistoro, pur essendo composto di membri elettivi, di pastori e degli anziani rappresentanti del Consi-

³⁵ Cfr. E. CHOISY, *La théocratie à Genève au temps de Calvin*, Genève 1897; ID., *L'état chrétien à Genève au temps de Théodore de Bèze*, Genève 1902.

³⁶ Cfr. A. DUFOUR, *Il mito di Ginevra ai tempi di Calvino*, in *Storia politica e psicologia storica*, trad. it. a cura di A. Frascani, Napoli 1969.

glio, agisce in ottemperanza al rigore calvinista, perché scruta la morale degli abitanti, ne controlla i costumi e interviene con censure che possono arrivare al deferimento dei colpevoli al Consiglio, e perfino alla loro scomunica. La scomunica, ecco il pomo della discordia che, sordamente, rende tese le relazioni fra Berna e Ginevra. Le tensioni diventano pericolose per quest'ultima che non può fare a meno della potente alleata per la propria difesa militare, specie contro i Savoia, tornati nel 1567 a confinare con la città³⁷.

4. *Sovranità rappresentativa dei Messieurs de Genève*

4.1. *Sistema rappresentativo e sistema monarchico (Francia e Inghilterra)*

Il sistema rappresentativo, praticato con tanta meticolosità, era una delle caratteristiche del "calvinismo politico" – se mi si concede l'espressione –, cioè della particolare forma di governo della città di Ginevra. Certo, il governo fondato sugli organi rappresentativi era un vanto particolare di quasi tutti i cantoni svizzeri; ma di Calvino ce n'era solo uno e si trovava a Ginevra. Questo sistema politico incuteva un certo timore nelle monarchie dove si diffondeva il calvinismo, come la Francia o l'Inghilterra. Gli anticalvinisti, papisti gallicani o anglicani, avevano di buon'ora dato l'allarme contro questi eretici pericolosi, che miravano sornionamente a «cantonner le royaume», a trasformarlo cioè in cantoni al modo del Paese delle leghe svizzere. La previsione non era gratuita, giacché essa si realizzerà in qualche modo nel sistema adottato nelle Province Unite dei Paesi Bassi dopo la cacciata di Filippo II. Ma non c'è dubbio, come nota Kingdon, che per i più grandi monarchi europei, come i Valois e i Borbone in Francia e gli Stuart nell'Inghilterra del Seicento, il rigetto della teologia calvinista era in qualche modo legato al rifiuto del calvinismo politico.

Quanto detto non implica che, nel XVI secolo, Ginevra fosse, o potesse essere considerata una repubblica³⁸: essa rimaneva ciò di cui andava orgogliosa, una «ville franche et impériale» e una «seigneurie».

³⁷ Per il periodo del conflitto, cfr. L. CRAMER, *La Seigneurie de Genève et la maison de Savoie, de 1559 à 1603*, Genève 1912-58, 4 voll., IV, *La guerre de 1589-1593*, par A. Dufour.

³⁸ Cfr. il saggio illuminante di R. ORESKO, *The Question of the Sovereignty of Geneva after the Treaty of Cateau-Cambrésis*, in H.G. KOENIGSBERGER (Hrsg.), *Republiken und Republikanismus im Europa der Frühen Neuzeit*, München 1988, pp. 94-97.

4.2. *Rigore della legislazione penale a Ginevra al tempo di Calvino e di Beza*

Se il rigore e la severità della repressione da parte delle autorità sono entrate a far parte del mito di Ginevra, ciò si può dire fondato per quanto attiene alla dottrina religiosa e ai costumi. In taluni casi, l'applicazione stretta della legge ha dato luogo a esecuzioni clamorose. Il processo di Serveto (1553) e il processo della *libidinossissima mulier* (1582) ne danno una illustrazione che non lascia dubbi in materia di eresia e di fornicazione. Del primo, si conoscono gli avvenimenti e i particolari. Del secondo non si sa quasi nulla per ovvi motivi, trattandosi di uno scandalo di proporzioni inaudite che si preferì insabbiare. Madame Fontaine, maritata, ha avuto decine di amanti fra i cittadini più in vista, membri anche dei Consigli cittadini. Ma l'editto del 1566 è perentorio: pena di morte per l'adulterio aggravato, ossia doppio, quando ciascuno dei due adulteri è una persona sposata. Siamo nel 1582 – Calvino, si noti bene, è morto da 18 anni –, ed ecco la sentenza: Madame Fontaine, morte per annegamento, Monsieur Fusier, morte per decapitazione. Degli altri 13 o 14, colpevoli di essere stati «en sa compagnie charnelle», alcuni faranno di tutto per non essere esposti al pilori, alla gogna pubblica, altri rimarranno in esilio a vita. I pastori si sono presentati al Consiglio Generale, ringraziando Dio che la città, esempio unico di pudore pubblico, possa godere di un simile editto; perciò hanno pregato e minacciato i consiglieri di applicare la legge con inflessibile rigore³⁹.

È il rigore che contribuisce a fare della Ginevra del Cinquecento l'oggetto di un mito fra i più singolari⁴⁰. Questo rigore va messo in conto nell'analisi storica delle idee repubblicane nel Cinquecento; e non dovrebbe essere eliminato perché ritenuto scomodo, quasi fosse un residuo medievale. È anche grazie a questo rigore che si garantisce, nella misura del possibile, la qualità politica e morale del carattere rappresentativo delle istituzioni.

³⁹ Cfr. gli *Edits et Ordonnances de la Cité de Genève, sur les crimes de paillardise et adulteres, faits et passez par nos tresbonorez Seigneurs Syndics, petit et grand Conseil de deux cens et general, le Mercredi dixseptieme jour d'Avril, mil cinq cens soixante et six*, A Geneve, De l'Imprimerie de François Perrin, 1566. I fatti sono narrati nell'ultimo volume della *Correspondence de Théodore de Bèze*, éd. A. Dufour, B. Nicollier, H. Genton, Genève 2001, pp. 223-32.

⁴⁰ Cfr. A. DUFOUR, *Prima appendice al mito di Ginevra. Versi latini per Serveto, contro Calvino e contro Ginevra*, in *Storia politica e psicologia storica*, cit.

5. Poteri rappresentativi secondo i monarcomachi: Hotman, Beza, Gentillet e Brutus

Dalla fucina intellettuale di Ginevra sono uscite opere di importanza rilevantisima per l'elaborazione dei principi rappresentativi, che stanno a fondamento delle idee repubblicane. L'aspetto teorico è pertinente a uno studio sulle radici del repubblicanesimo. Mi limiterò a un solo aspetto presso ciascuno dei quattro autori maggiori: Hotman, Beza, Gentillet e Brutus.

5.1. Hotman: gli Stati Generali

Nella sua *Franco Gallia* del 1573, Hotman cerca di risalire alle origini della monarchia franca, quando il potere non era esercitato da una sola persona, ma dal monarca congiuntamente al Consiglio formato dai tre ordini. L'antico Consiglio sono oggi gli Stati Generali che dovrebbero essere riuniti periodicamente. La miglior forma di governo è quella in cui vi è «l'organizzazione mista», in cui i poteri monarchico, aristocratico e democratico collaborano in armonia. È la rappresentatività a realizzare questo tipo di governo. Uno Stato può dirsi felice quando gli uomini vi sono governati «non da qualcuno fra essi», «ma da coloro che saranno approvati e scelti dal consenso generale di tutto il popolo, come i più virtuosi e più capaci in tutto, per costituire un corpo intero nel Consiglio⁴¹. Per Hotman, la libertà è il vero segno che distingue una buona repubblica da una cattiva, la libertà collettiva dei cittadini di tenere assemblee generali per deliberare sugli affari dello Stato.

Or puis donques que ceste coustume & ce droict a toujours esté en usage entre toutes nations, j'enten de celles qui vivent sous un gouvernement Royal & modéré, non pas sous une domination tyrannique, on peut de là aisément conclurre, non seulement que ceste liberté tant belle de tenir assemblees generales de conseil, est une partie du droict des gens, mais mesmes que les Roys qui par mauvaises pratiques & cautelles oppriment ceste sainte & sacree liberté, ne doyvent plus estre tenus en qualité de Roys, mais de tyrans, comme ceux qui violent le plus saint droict qui ait jamais eu lieu entre les hommes, & rompent les liens de toute societé humaine⁴².

⁴¹ *La Gaule Françoise de François Hotoman jurisconsulte*, [trad. Simon Goulart] Cologne, Hierome Bertulphe, 1574, éd. Antoine Leca en fac-similé, P.U. d'Aix-Marseille 1991, p. 101.

⁴² Ivi, pp. 106-07.

Non vi è per i cittadini libertà più «bella» che quella di riunire gli Stati Generali. Si tratta dell'organo rappresentativo per eccellenza in una repubblica, in uno Stato.

5.2. Beza: differenza tra il re e la corona

Théodore de Bèze è uno dei più grandi pensatori politici del suo secolo, e l'ideologo delle guerre di religione. Nel suo trattato *Sul diritto dei magistrati* (1574), egli fa eco a una frase che circola da qualche tempo e che avrà una fortuna considerevole: «i popoli non sono stati creati per i magistrati, ma al contrario i magistrati per il popolo»⁴³. Tanto la storia sacra che la storia profana mostrano che i regni, pur essendo ereditari, non hanno mai cessato di essere elettivi. E ciò perché il consenso del popolo è la condizione necessaria per legittimare ogni autorità sovrana. L'idea contrattuale che regge i rapporti di reciprocità fra governanti e governati è la chiave di volta del sistema politico di Beza.

L'autore distingue fra il re e la corona. Quando i magistrati subalterni o inferiori giurano fedeltà al sovrano nel momento di assumere cariche pubbliche, essi si impegnano nei confronti della corona non nei confronti del re. Essi sono «officiers de la couronne», non perché dipendono direttamente dal sovrano, ma perché dipendono dalla «sovranità»⁴⁴. Questo principio è uno dei capisaldi del pensiero politico moderno, in quanto esso scorpora la carica dalla persona che la riveste; perché distingue il monarca dalla monarchia, il sovrano dalla sovranità. Quest'ultima occupa il rango più alto nella gerarchia delle autorità. La sovranità rimane quando il sovrano cambia. Al momento della consacrazione, egli giura fedeltà alla sovranità, impegnandosi a ottemperare ai doveri che gli incombono secondo le leggi. Ma la sola garanzia al mantenimento degli impegni assunti dal sovrano sono gli organi rappresentativi, come gli Stati Generali, che sono «ordinati per servire da freno ai sovrani, che essi devono reprimere con ogni mezzo quando diventassero tiranni»⁴⁵. Gli Stati Generali rappresentano il popolo, non il basso popolo, ma la parte più sana del regno, come una volta fu il Senato a Roma, le assemblee popolari ad Atene,

⁴³ TH. DE BÈZE, *Du droit des Magistrats*, éd. R.M. Kingdon, Genève 1970, p. 9.

⁴⁴ Ivi, pp. 18-19.

⁴⁵ Ivi, p. 23.

gli efori a Sparta, i capi tribù in Israele, e fra i moderni, i parlamenti d'Inghilterra e degli altri regni, il Consiglio Generale a Venezia, le Cortès d'Aragona, gli Elettori nel Sacro Impero, etc.

Insomma, sono gli Stati Generali i veri detentori della sovranità, ossia il piú alto organo rappresentativo. Sono essi che possono deporre il sovrano divenuto tiranno.

5.3. Innocent Gentillet e Josias Simler a proposito di «repubblica»

Quanto al celebre autore dell'*Anti-Machiavel* (1576)⁴⁶, Innocent Gentillet, preferisco citare una sua opinione riguardo alla nozione di «république», attinente al presente studio, traendola dalla sua premessa alla traduzione che egli stesso fa dell'opera di Josias Simler, *La République des Suisses*. Quest'ultimo, par parte sua, non è da trascurare ove sembri cosciente della particolare forma di governo di una repubblica in relazione a quelle tradizionali di monarchia, aristocrazia e democrazia.

Pource qu'entre les Républiques franches, gouvernees par certain nombre de Seigneurs, plusieurs estiment qu'en ce temps-ci la République de Suisse est la premiere après celle de Venise, j'ay souvent ouï demander à gens qui n'estoyent point Suisses, comment ceste République estoit établie & gouvernee [...] Mais d'autant que toute la nation des Suisses a des estats communs, & qu'ils gouvernent en commun plusieurs Provinces [...] encore que ce se soit pas une République seule [...] si est-ce que nous qui escrivons & parlons de cela un peu plus populairement, ne pensons faillir en appellant ceste association & ligue la Cité & République des Suisses⁴⁷.

⁴⁶ Cfr. l'edizione a cura di C. Edward Rathé, Genève 1968.

⁴⁷ J. SIMLER, *La République des Suisses. Comprinse en deux livres, contenant le gouvernement de Suisse, l'estat public des treize Cantons et de le leurs Confederez en general et en particulier, leurs balliages et iurisdiction, l'origine et les conditions de toutes leurs alliances, leurs batailles, victoires, conquestes et autres gestes memorables, depuis l'Empereur Rodolphe de Habsbourg iusques à Charles le Quint*. Descrite en Latin par Iosias Simler de Zurich, et mise en François. Cinquiesme edition, revue et augmentee, Geneve, Gabriel Cartier, 1607, Préface (prima edizione, *De Republica Helvetiorum libri duo*, Zurigo 1576; *Vom dem Regiment der lobl. Eydgenosschaft*, Zurigo 1576; cfr. E. FUETER, *Storia della storiografia moderna*, Milano-Napoli 1970, p. 273). Si noti che per Simler la Confederazione forma una sola Repubblica, mentre per Bodin ciascun Cantone forma una Repubblica: «plusieurs sont en mesme erreur, que les Suisses n'ont qu'une République, et neantmoins il est bien certain qu' ils ont treize Républiques, qui ne tiennent rien l'une de l'autre, ains chacune a sa souveraineté divisee des autres» (*République*, I, 7; Paris 1986, vol. I, p. 128). [...] Qui sont tous argumens indubitables, pour monstrier qu'il y a autant de Républiques qu'il y a de Cantons. En cas pareil les trois ligues des Grisons, qui ont cinquante communes, font trois Républiques separees de puissance et de souveraineté» (ivi, p. 167);

Neppure al traduttore sfugge la particolarità della forma di un governo che non corrisponde alle tre forme tradizionali. Thévet, Belleforest e Bodin – dice Gentillet – si sono sbagliati piú per ignoranza che per malizia. Si esalti pure la monarchia, preferendola all'aristocrazia o al governo popolare, «mais ceux qui sous ce prétexte seroyent presque contens d'abolir les Républiques ou les descrier, comme gouvernements barbares & insupportables, s'abusent bien». Le monarchie vanno lodate quando sono ben governate, «pourveu qu'on ne condamne point pendant les Républiques polices selon les bonnes loix»⁴⁸.

Sono riflessioni importanti che occorre valutare, specie per l'epoca in cui sono state formulate. Tuttavia, questi autori non vanno piú lontano di una osservazione che, per quanto giusta – e per noi quasi profetica –, non è ancora sufficiente per concepire una forma di Stato a sé stante, fondato su istituzioni particolari (Camere, Parlamento, ecc.), di cui a quel tempo non si conoscevano tutte le strutture: per esempio, i legami fra «democrazia» e «repubblica», vero nodo della questione che per essere chiarita avrebbe richiesto il lavoro di molte generazioni.

Brutus: chi è il «popolo»?

Del testo di Brutus, *Rivendicazioni contro i tiranni*, mi occupo solo per quanto riguarda la nozione di popolo. Brutus è il primo autore che capisce l'importanza di chiarire un concetto che è tanto confuso, tanto ambiguo quanto fondamentale. Il popolo non è «quella bestia che porta un milione di teste», né «una moltitudine sfrenata».

Quando parliamo del popolo nel suo complesso, intendiamo con questa parola coloro che hanno l'autorità dal popolo, ovvero i magistrati che sono inferiori al re e che il popolo ha delegato, o in qualche modo istituito, come consociati nel potere e controllori dei re, e che rappresentano tutto il corpo del popolo. Intendiamo anche gli Stati Generali, che non sono altro che l'epitome o una breve sintesi del regno, cui tutti gli affari pubblici si rapportano⁴⁹.

In questo passo, Brutus spiega una prima accezione di popolo, che sono i rappresentanti del popolo, i magistrati delegati dal popolo.

cfr. l'ed. it. a cura di M. Isnardi Parente, vol. I, 1964, pp. 330-34, che, però, traducendo sistematicamente *république* con *Stato* – cosa peraltro legittima – fa smarrire l'essenza della dimostrazione bodiniana, che qui interessa proprio in riferimento al termine *république*.

⁴⁸ «Le translateur aux lecteurs», in testa a J. SIMLER, *La République des Suisses*, cit.

⁴⁹ BRUTUS, *Vindiciae contra tyrannos. Il potere legittimo del principe sul popolo e del popolo sul principe*, ed. it. a cura di S. Testoni Binetti, Torino 1994, p. 48.

Egli ripartisce la società in tre livelli. Al primo rango appartengono i sudditi che possiedono, in quanto costituenti un corpo, l'autorità che essi confidano ai magistrati inferiori. I magistrati inferiori compongono il secondo rango; essi sono duchi, marchesi, conti, *syndics* delle città, funzionari del regno, consiglieri dei parlamenti. Questi magistrati, che il popolo ha delegato come suoi rappresentanti, hanno la funzione di aiutare il re, ma anche quella di controllarne l'attività. A un terzo livello si situano gli Stati Generali, con i loro deputati, le persone non nobili (*roturiers*), i nobili e gli ecclesiastici, che portano le più gravi responsabilità del governo.

Il punto forse più originale della teoria di Brutus è il principio che la sovranità appartiene al popolo (egli non utilizza l'espressione «sovranità popolare»). Se è vero, come mostra la storia sacra, che «Dio istituisce i re», è altrettanto vero «che è il popolo che li stabilisce, che mette loro in mano lo scettro e che ne approva l'elezione con i suoi suffragi»⁵⁰. Per parte sua, la storia profana mostra la stessa cosa, che conferma il diritto naturale: «poiché non c'è mai stato uomo che sia nato con la corona in testa, e lo scettro in mano, che nessuno può essere re di per sé né regnare senza popolo [...] è certissimo che tutti i re sono stati al principio stabiliti dal popolo». Ciò porta a credere «che tutto il popolo considerato in un solo corpo è al di sopra e più potente del re; che il re è soltanto il primo e supremo governatore e servitore del regno, ma che non ha altro padrone e vero signore che il popolo»⁵¹.

«La maestà del popolo», secondo l'espressione dell'autore, fa del popolo, ossia di chi lo rappresenta, il vero depositario della sovranità.

Con questa dimostrazione, maturatasi nella prima età moderna, siamo ai vertici del dibattito in materia. Questa asserzione, inoltre, assicura il principio fondamentale di ogni possibile teoria che esalti la «repubblica» come la forma eccellente di governo. Bisognerà solo attendere che i teorici della politica facciano coincidere la «repubblica» con la forma di governo gestito dalla «maestà del popolo».

In conclusione, si può affermare che l'esperienza «costituzionale» di Ginevra ha probabilmente costituito, per quanto riguarda la pratica di governo, un modello – privilegiato fra altri modelli – da studiare e forse da seguire per la teorizzazione dei poteri rappresentativi che avrebbero un giorno pulsato nel cuore degli ideali «repubblicani».

⁵⁰ Ivi, p. 72.

⁵¹ Ivi, p. 156.